AUTORITA' DI AMBITO CALORE IRPINO

Regolamento per la gestione della riservatezza dei dati personali

Adottato a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: "*Codice in materia di protezione dei dati personali***" e aggiornato al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "***Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati***".**

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Ente, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione:

- del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- della normativa in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato
- del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 2 - Finalità

1. L'Autorità di Ambito Calore Irpino (AATO), nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale.

2. In adempimento dell'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di semplificazione dell'azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi dell'Ente, degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

3. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici, reti civiche e reti di trasmissione di dati ad alta velocità;

4. Ai fini del presente regolamento, per finalità istituzionali dell'AATO si intendono le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, accordi, convenzioni.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *"**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;*

b) *"**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;*

c) *"**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;*

d) *"**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;*

e) *"**dati giudiziari**", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di*

imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) "***dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento***", per questo regolamento si tratta delle tabelle, riunite nell' **ALLEGATO n. 1**, che identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili.

g) *"**titolare**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;*

h) *"**responsabile (del trattamento)**", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;*

i) *"**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;*

j) *"**interessato**", la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;*

k) *"**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;*

l) *"**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;*

m) *"**consenso dell'interessato**": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento*

n) *"**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;*

o) *"**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;*

p) *"**banca di dati**", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;*

q) *"**Garante**", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.*

r) *"**comunicazione elettronica**", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;*

s) *"**chiamata**", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;*

t) *"**reti di comunicazione elettronica**", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;*

u) *"**rete pubblica di comunicazioni**", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;*

v) *"**servizio di comunicazione elettronica**", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;*

w) *"**contraente**", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;*

x) *"**utente**", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;*

y) *"**dati relativi al traffico**", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;*

z) *"**dati relativi all'ubicazione**", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;*

aa) *"**servizio a valore aggiunto**", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;*

bb) *"**posta elettronica**", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.*

cc) *"**misure minime**", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del Codice della Privacy;*

dd) *"**strumenti elettronici**", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;*

ee) *"**autenticazione informatica**", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;*

ff) *"**credenziali di autenticazione**", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;*

gg) *"**parola chiave**", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;*

hh) *"**profilo di autorizzazione**", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;*

ii) *"**sistema di autorizzazione**", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;*

jj) *"**violazione di dati personali**": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico.*

*kk) "**scopi storici**", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;*

*ll) "**scopi statistici**", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;*

mm) *"**scopi scientifici**", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.*

nn) "***profilazione***", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

oo) "***pseudonimizzazione***": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

pp) "***obiezione pertinente e motivata***": un'obiezione rispetto ad un provvedimento o ad un'attività di questa amministrazione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, che dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati.

Art. 4 - Individuazione delle funzioni istituzionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 18, co. 2, del D.Lgs. n. 196/2003, per funzioni istituzionali si intendono:

a) le funzioni attribuite all'Ente dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali e dai regolamenti, nonché dalle norme comunitarie applicabili;

b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;

c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dall'Ente all'utenza.

2. Per attività aventi finalità di interesse pubblico si intendono le attività svolte dall'Ente in relazione a funzioni e compiti attribuiti o delegati dallo stato e dalla regione, nonché tutte quelle inerenti l'attività amministrativa.

3. Ai fini del presente regolamento sono inoltre considerate finalità istituzionali e di interesse pubblico tutte quelle come tali individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal "Garante" in relazione al disposto dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 5 - Responsabile della protezione dei dati

1. Il Presidente/Commissario, con suo provvedimento, nomina il Responsabile della protezione dei dati, sulla base delle valutazioni economico-finanziarie ed organizzative relative agli strumenti di programmazione annuale.

2. Il Responsabile della protezione dei dati è nominato in funzione delle sue qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di controllo a lui affidati; non può contestualmente assolvere funzioni di gestione a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. Può essere il Direttore Generale e, quando possibile, al fine di un necessario coordinamento di funzioni, dovrà essere nominato a questa funzione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).

3. Il Responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente in posizione apicale oppure un incaricato che potrà assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizio previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

4. Sul sito istituzionale dell'Ente vanno pubblicati i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati e vanno comunicati al Garante della protezione dei dati personali.

5. Il Responsabile della protezione dei dati deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e gli vanno fornite le risorse necessarie per assolvere tali compiti, accedere ai dati personali, ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

6. Non può essere rimosso o penalizzato a causa dell'adempimento dei propri compiti. Riferisce e dipende direttamente dal Presidente/Commissario.

7. I cittadini possono contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

8. Il Responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri deve svolgere almeno le seguenti funzioni:

a) informare e fornire consulenza al Presidente/Commissario e a tutti gli uffici in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché dalla normativa nazionale e comunitaria;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento nonché della normativa nazionale e comunitaria da parte dei titolari del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;

d) cooperare con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per questioni connesse al trattamento dei dati personali

Art. 6 – Limitazione degli adempimenti non necessari e *"Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la corretta gestione delle banche dati e valutazione di impatto sulla protezione dei dati"*

1. Il Responsabile della protezione dei dati deve:

a) Vigilare e richiamare tutti i dipendenti e i relativi responsabili degli uffici al corretto adempimento di tutte le disposizioni di legge a tutela della riservatezza dei dati personali;

b) Controllare che nessun dipendente e nessun responsabile degli uffici adotti comportamenti o richieda adempimenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, non obbligatori in base alla normativa vigente, alle disposizioni del Garante della privacy e al presente regolamento.

2. Nell'ottica di non appesantire l'attività degli uffici con adempimenti non obbligatori e di coordinare attività con finalità simili al fine della massimizzazione delle risorse umane e strumentali, è adottato il "***Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la corretta gestione delle banche dati e valutazione di impatto sulla protezione dei dati***" con le specifiche dello schema allegato [**ALLEGATO 2**].

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali, in caso di indicazioni cogenti del Garante della Privacy, dell'AGID o di altri organismi dalle competenze simili, dovrà coordinare l'attività degli uffici al fine di aggiornare e modificare, secondo dette indicazioni, il registro di cui al comma precedente.

4. L'aggiornamento dovrà essere approvato mediante un'apposita deliberazione

5. Il Responsabile della protezione dei dati personali, dà un termine a ciascun dirigente/posizione organizzativa per aggiornare e compilare le schede afferenti alle banche dati affidate alla gestione di detti soggetti; una volta compilato e aggiornato provvede alla sua pubblicazione, entro 90 giorni dall'adozione del presente regolamento, sul sito istituzionale nella stessa sezione di "Amministrazione trasparente" in cui va pubblicato il registro degli accessi. Il registro potrà avere forma cartacea o digitale secondo le esigenze e le dotazioni disponibili al momento dell'adozione.

6. La mancata pubblicazione o aggiornamento di schede afferenti ai trattamenti comporta responsabilità del dirigente apicale preposto all'area/settore di competenza.

Art. 7 - Trattamento interno dei dati personali

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati all'esterno. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale l'Ente provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitare l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture dipendenti.

2. Ogni richiesta di accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

3. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Art. 8 – Interazioni con amministrazione trasparente, procedimenti di accesso civico, generalizzato e documentale

1. Il ***Responsabile della protezione dei dati personali*** e il ***Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza***, qualora il Presidente/Commissario dovesse provvedere a nominare due soggetti diversi, tutte le volte che procedimenti interni o attivati da soggetti esterni abbiano delle interazioni tra le attività di pubblicazione dei dati personali in amministrazione trasparente, il rilascio di dati personali in occasione di istanze di accesso civico, generalizzato e documentale, dovranno coordinare la loro azione al fine di minimizzare l'impatto degli adempimenti sull'attività degli uffici e garantire la massima protezione dei dati personali.

Art. 9 - Formazione del personale

1. Il ***Responsabile della protezione dei dati personali*** e il ***Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza***, qualora il Presidente/Commissario dovesse provvedere a nominare due soggetti diversi, dovranno coordinare e attuare misure di formazione del personale, anche con riscontro dell'acquisizione di abilità e competenze, al fine di garantire, nell'attività degli uffici, il massimo di trasparenza possibile e l'assoluto rispetto dei diritti di riservatezza dei dati personali dei cittadini e dipendenti.

Art. 10 - Trasmissione interconnessione e scambio di dati con altri soggetti

1. L'AATO, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ad all'identità personale degli interessati, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli altri enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati dei pubblici servizi, anche associati, che operano, in collaborazione con l'amministrazione, in attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 4.

2. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche dati di altri titolari del trattamento e di comunicazione a terzi sono ammesse solamente se indispensabili allo svolgimento di obblighi o compiti dell'ente e solo per il perseguimento di finalità di interesse pubblico.

3. Le operazioni di cui al primo comma sono svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personale e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 11 – Trattamenti consentiti

1. L'AATO, di norma, non è tenuto a chiedere il consenso al trattamento dei dati da parte degli interessati.

2. La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti che determinano una "diffusione" dei dati personali, comportando la conoscenza dei dati da parte di un numero indeterminato di cittadini, è legittima solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento.

3. Prima della pubblicazione di dati personali deve essere valutato se le finalità di trasparenza e di comunicazione possono essere perseguite senza divulgare dati personali.

4. Se possibile menzionare i dati personali solo negli atti a disposizione degli uffici, richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati oppure utilizzare espressioni di carattere generale, soprattutto nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che spesso comporta la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio.

5. Deve essere valutato anche la possibilità di rendere pubblici atti e documenti senza indicare i dati che portino all'identificazione degli interessati.

6. Per attività di comunicazione istituzionale che contemplino l'utilizzo di dati personali, andrà posta particolare attenzione alla necessità di fornire un'adeguata informativa relativa al trattamento e soprattutto andrà valutato se risulti necessaria l'acquisizione, anche successivo, del consenso al trattamento.

Art. 12 - Principio di necessità

1. Negli atti destinati alla pubblicazione o divulgazione i dati che permettono di identificare gli interessati sono riportati solo quando è necessario ed è previsto da una norma di legge.

2. I sistemi informativi ed i programmi informatici devono essere configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e devono prevedere la possibilità di estratti degli atti con l'esclusione dei dati personali in essi contenuti.

Art. 13 - Principio di proporzionalità

1. Se la valutazione preliminare porta a constare che gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere personale, al fine di rispettare il principio di pubblicità dell'attività istituzionale, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, verificando se sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Art. 14 - Richiesta di soggetti pubblici

1. In presenza di istanze di soggetti pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 22 del D.Lgs. n. 196/2003.

2. Qualsiasi richiesta è preceduta da protocollo d'intesa che contiene, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati.

Art. 15 - Richiesta di soggetti privati

1. Le richieste di soggetti privati intese ad ottenere il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali nel rispetto delle norme di cui agli articoli da 11 a 17 e da 23 a 27 del D.Lgs. n. 196/2003, sono presentate per iscritto e contengono:

a) le generalità del richiedente;

b) lo scopo e la finalità della richiesta;

c) l'indicazione della banca dati;

d) l'indicazione delle norme in base alle quali sussiste il diritto del richiedente.

2. Il responsabile del trattamento valuta che la diffusione e la comunicazione sia compatibile con i fini istituzionali dell'ente e che l'accoglimento dell'istanza non leda i diritti e le libertà fondamentali tutelati dal "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, e, in particolare, il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono. In caso positivo, provvede alla trasmissione dei dati richiesti; in caso contrario emette provvedimento motivato di diniego, in applicazione degli articoli da 141 a 152 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 16 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'Ente si svolge, principalmente, con l'emissione, la elaborazione, la riproduzione e la trasmissione di dati, compresi i procedimenti per la emanazione di provvedimenti, mediante sistemi informatici o telematici.

2. Per l'attività informatica di cui al comma precedente sono rigorosamente rispettate le norme di cui al codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal D.Lgs. n. 196/2003.

4. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente co. 3 è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all'utilizzo della firma digitale, chiavi biometriche o altre soluzioni tecniche.

Art. 17. - Fascicolo personale dipendenti e amministratori

1. I dati sullo stato di salute dei dipendenti e degli amministratori devono essere conservati separatamente rispetto alle altre informazioni personali. Il fascicolo, che raccoglie tutti gli atti relativi alla loro nomina, al percorso professionale e ai fatti più significativi che li riguardano, possono mantenere la loro unitarietà, adottando accorgimenti che impediscano un accesso indiscriminato, quali l'utilizzo di sezioni o fascicoli dedicati alla custodia di eventuali dati sensibili, da conservare chiusi o comunque con modalità che riducano la possibilità di una indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative.

Art. 18 - Individuazione delle banche dati, del titolare, dei responsabili e degli incaricati

1. Le banche dati di cui al comma 1, lettera p) del precedente art. 3, gestite da questo Ente corrispondono ai programmi previsti dal sistema informatico in esecuzione di deliberazioni e determinazioni adottate dall'organo competente.

2. Questo Ente è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti;

3. Della puntuale applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 rispondono i responsabili dei corrispondenti servizi amministrativi come individuati, in applicazione dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 2067/2000 dal vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

4. Fanno carico ai responsabili delle banche dati tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, comprese le previste comunicazioni e notificazioni al garante.

5. Il Presidente/Commissario può, in ogni momento, con provvedimento motivato, designare un dirigente o funzionario apicale che svolga le funzioni monocratiche, cioè non rimesse all'organo preposto, del titolare del trattamento.

6. Il dirigente o funzionario apicale designato a svolgere le funzioni di "titolare del trattamento" a mente del comma precedente può, in ogni momento, con provvedimento motivato, designare un responsabile diverso dai soggetti di cui al precedente comma 3. I responsabili dei servizi, nell'ambito dei poteri di organizzazione delle attività rimesse alla loro responsabilità possono individuare articolazioni di dettaglio nell'esercizio della loro responsabilità.

7. L'attività dei responsabili di cui ai precedenti commi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali è coordinata dal Responsabile della protezione dei dati.

8. Gli incaricati del trattamento dei dati rispondono del loro operato direttamente ai responsabili di cui al precedente comma 3.

Art. 19 - Trattamento dei dati

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata.

2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati personali.

3. È esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici.

4. Il divieto di cui al precedente comma 3 non si applica al personale dipendente dell'Ente e delle sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi.

5. Non è consentito mettere a disposizione o a consultazione dati in blocco, né la ricerca per nominativo, di tutte le informazioni contenute nelle banche dati, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria previste da leggi o dal presente regolamento.

Art. 20 - Sicurezza dei dati – Misure di sicurezza – Verifiche e controlli

1. Tutta l'attività di gestione è finalizzata a:

a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati;

b) evitare l'accesso, non autorizzato, alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici dell'Ente;

c) prevenire:

- trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;

- la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

2. I responsabili delle banche dati, come individuati al precedente art. 12, garantiscono, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Nella gestione dei dati personali con il sistema informatizzato dovrà essere assicurato il puntuale

e scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti.

4. Gli stessi responsabili delle banche dati si attiveranno periodicamente con controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche dati e la esattezza e completezza dei dati inseriti.

5. Per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici sono comunque adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenute nell'allegato B) al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, le misure minime di cui all'art. 34 dello stesso decreto legislativo.

6. Ogni ulteriore misura idonea a tutela delle banche dati personali informatiche o cartacee andrà adottata secondo un principio di proporzionalità tra le risorse disponibili e i diritti da tutelare.

Art. 21 – Trattamento e accesso ai dati sensibili e giudiziari

1. Per l'accesso ai dati sensibili e giudiziari, con determinazione del responsabile del servizio sono rilasciate autorizzazioni singole o a gruppi di lavoro per il trattamento dei dati e la manutenzione.

2. L'autorizzazione è limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni assegnate all'incaricato.

3. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ***le tabelle, raccolte nell'ALLEGATO 1 che formano parte integrante del presente regolamento,*** identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

4. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

5. I dati sensibili o giudiziari non indispensabili, dei quali l'Ente, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato, comunque, non a richiesta dell'Ente medesimo, non sono utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Art. 22 - Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

1. Per i trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici trovano applicazione le norme di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 196/2003 nonché quelle di cui agli articoli 27, 28 e 29 dell'allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 23 - Diritti dell'interessato

1. I soggetti, i cui dati sono contenuti in una banca dati dell'AATO, hanno il diritto di ottenere, senza indugio:

a) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

c) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione che le operazioni di cui ai successivi commi 2 e 3 sono state portate a conoscenza dei terzi;

2. L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta senza formalità al responsabile della banca dati.

4. L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Trovano applicazione gli articoli da 7 a 10 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

Art. 25 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) lo statuto;

c) il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

Art. 26 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 27 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 28 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale.

INDICE DELL'ALLEGATO 1:

Tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento

N° scheda	Denominazione del trattamento
1	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Ente
2	Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione, nonché alla consulenza e copertura assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell'amministrazione
3	Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti ed istituzioni
4	Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi
5	Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura – Dati sulle utenze